

proposta di legge n. 91

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 aprile 2011

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA

Signori Consiglieri,

l'esigenza di rivedere la normativa sull'agriturismo, a seguito dell'approvazione di una nuova legge quadro nazionale, ha dato l'opportunità alla Regione di cercare di ripensare a tutto l'universo delle attività che possono essere intraprese in ambito rurale e che da tempo la politica agricola sintetizza nel concetto di multifunzionalità.

La modifica dell'articolo 2135 del codice civile ha ampliato lo spettro delle attività considerate agricole e lo stesso imprenditore agricolo si caratterizza come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

L'idea che è stata quindi sviluppata consiste nel cercare di rendere concreto un concetto astratto, declinando nella legge regionale, ai fini di promozione e sostegno, quelle attività che possono essere esercitate dagli imprenditori in connessione all'attività agricola e che possono rientrare nell'ambito della multifunzionalità, concetto che esprime il passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell'agricoltura a una visione più ampia, che associa al settore agricolo funzioni ambientali, sociali e culturali, oltre che economiche.

Il riconoscimento della multifunzionalità agricola di conseguenza costituisce un'importante opportunità economica e un elemento di valore strategico per lo sviluppo delle stesse imprese, perché collegato al mantenimento del paesaggio e dell'ambiente, alla qualità alimentare e ai vari servizi alla persona.

In particolare con l'attività di agricoltura sociale si è cercato di realizzare un ideale ponte tra le politiche agricole e le politiche sociali, formative e sanitarie, in un processo di progressivo avvicinamento.

Inoltre è stato introdotto il concetto della diversificazione, da intendere come la possibilità di sviluppare tutta una serie di iniziative che, sebbene esterne all'agricoltura vera e propria, si possono integrare con essa allo scopo di aumentare le opportunità di creare reddito per la famiglia agricola.

Il progetto di legge è composto da 49 articoli, suddivisi in tre Titoli: il Titolo I è dedicato alla multifunzionalità ed è a sua volta suddiviso in tre Capi, che disciplinano rispettivamente l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le altre attività connesse con l'attività agricola; il Titolo II tratta la diversificazione; il Titolo III è relativo alle disposizioni comuni, transitorie e finali.

Esaminando nel dettaglio l'articolato proposto, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 individua le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole e della diversificazione in agricoltura, con particolare riguardo all'attività agrituristica.

L'articolo 2 elenca in maniera esemplificativa le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola, rientranti nel concetto generale di multifunzionalità.

L'articolo 3 dà la definizione e la descrizione delle attività da considerare agrituristiche, stabilendo chi può esercitarle.

L'articolo 4 tratta del rapporto di connessione e della metodologia per la verifica di questo rapporto.

L'articolo 5 descrive l'attività di ospitalità intesa come accoglienza in alloggi o in piazzole di sosta, regolamentandone i limiti.

L'articolo 6 disciplina l'attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande collegandola strettamente ad una enogastronomia legata alla tradizione della cucina regionale, fissando le specifiche percentuali di approvvigionamento della materia prima utilizzata, il parametro per il suo conteggio e il limite massimo di posti tavola consentiti.

L'articolo 7 illustra l'attività volta all'organizzazione di degustazioni dei prodotti aziendali.

L'articolo 8 parla della fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi e culturali, individuando quelli che possono generare un corrispettivo autonomo.

L'articolo 9 descrive l'attività di fattoria didattica, specificandone le finalità e subordinandone l'esercizio alla frequentazione di uno specifico corso di formazione.

L'articolo 10 indica quali attività e servizi possono essere considerati complementari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 96/2006.

L'articolo 11 puntualizza chi sono gli operatori agrituristici e di chi possono avvalersi per l'esercizio dell'attività stabilendo, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore agrituristico o al settore turistico e commerciale.

L'articolo 12 tratta dell'elenco regionale degli operatori agrituristici, con la previsione di un apposita sezione per iscrivere le aziende che svolgono l'attività di fattoria didattica.

L'articolo 13 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività agrituristica, recependo le indicazioni comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi e in particolare la direttiva 2006/123/CE (cd. "Bolkenstein").

L'articolo 14 elenca gli obblighi amministrativi cui sono soggetti gli operatori autorizzati.

L'articolo 15 stabilisce che le aziende agrituristiche forniscano un'adeguata pubblicità sia ai prezzi praticati sia ai servizi offerti; i prezzi devono essere comunicati al Comune dove ha sede la struttura di ospitalità.

L'articolo 16 individua gli immobili che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica, stabilendo la loro assimilazione alle abitazioni rurali.

L'articolo 17 descrive quale tipologia di intervento di recupero è ammesso sugli edifici da utilizzare per l'agriturismo, sancendo la gratuità del rilascio dei titoli abilitativi.

L'articolo 18 tratta delle prescrizioni previste per il superamento delle barriere architettoniche e delle eventuali deroghe.

L'articolo 19 disciplina le norme igienico-sanitarie e individua le specifiche deroghe riguardanti le altezze e le superfici relative alle camere o alle unità abitative che vengono messe a disposizione degli ospiti.

L'articolo 20 prevede che la Giunta regionale adotti lo specifico regolamento di attuazione contenente tutte le norme di dettaglio riguardanti l'esercizio dell'attività agrituristiche.

L'articolo 21 individua gli enti preposti alla vigilanza e al controllo.

L'articolo 22 elenca le violazioni e le relative sanzioni amministrative da applicare, nonché gli enti responsabili della loro applicazione.

L'articolo 23 stabilisce in quali circostanze si deve procedere alla sospensione o alla cessazione dell'attività agrituristiche.

L'articolo 24 descrive le caratteristiche dell'attività di agricoltura sociale, che viene specificamente annoverata tra le attività connesse operando un salto di qualità rispetto alla normativa finora adottata dalle Regioni.

L'articolo 25 tratta del rapporto di connessione tra attività agricola e attività di agricoltura sociale e della metodologia per la verifica di questo rapporto, che considera sia il tempo lavoro sia il personale impiegato nelle due attività.

L'articolo 26 indica le attività esercitabili nell'ambito dell'agricoltura sociale, suddividendoli tra servizi educativi e didattici, servizi sociali e assistenziali e servizi socio-sanitari.

L'articolo 27 stabilisce che l'attività viene svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici.

L'articolo 28 individua gli operatori di agricoltura sociale.

L'articolo 29 istituisce l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale; l'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle relative attività.

L'articolo 30 tratta della comunicazione relativa all'esercizio della attività, nel rispetto di quanto disposto dalle specifiche normative di settore.

L'articolo 31 stabilisce le caratteristiche che devono possedere gli immobili da utilizzare per l'agricoltura sociale.

L'articolo 32 prevede che la Giunta regionale adotti specifici regolamenti di attuazione con riferimento alle tipologie di attività come indicate all'articolo 26.

L'articolo 33 individua gli enti preposti alla vigilanza e al controllo.

L'articolo 34 elenca le violazioni e le relative sanzioni amministrative da applicare, nonché gli enti responsabili della loro applicazione.

L'articolo 35 stabilisce in quali circostanze si deve procedere alla sospensione o alla cessazione dell'attività di agricoltura sociale.

L'articolo 36 tratta dell'attività di vendita diretta da parte delle aziende agricole, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001.

L'articolo 37 richiama l'attività di trasformazione di prodotti aziendali, considerata connessa nel rispetto delle vigenti normative statali.

L'articolo 38 tratta dell'attività di produzione di energia nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla vigenti disposizioni statali.

L'articolo 39 descrive l'attività di contoterzismo.

L'articolo 40 stabilisce che l'attività di sistemazione e manutenzione del territorio è considerata connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001.

L'articolo 41 descrive l'attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi, che si considera connessa quando le imprese agricole esercitano tale servizio mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della stessa azienda agricola.

L'articolo 42 tratta della conduzione delle aziende faunistico venatorie, che viene espressamente inserita tra le attività connesse a condizione che per i relativi programmi di ripopolamento si utilizzi prevalentemente la fauna allevata dall'imprenditore agricolo con prevalenza di mangimi provenienti dall'azienda agricola, richiamando comunque al riguardo l'applicazione della normativa regionale di settore.

L'articolo 43 dà una definizione delle attività di diversificazione, che possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli quali potenziali opportunità integrative di reddito pur non rientrando precisamente nell'attività agricola, in quanto con essa integrate e complementari.

L'articolo 44 elenca in maniera esemplificativa le attività che rientrano nella definizione di diversificazione e che possono essere esercitate in osservanza della normativa specifica che disciplina lo specifico settore interessato.

L'articolo 45 regola la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività previste dalla normativa.

L'articolo 46 prescrive l'obbligo della costituzione di un vincolo di destinazione d'uso per le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 45.

L'articolo 47 tratta delle disposizioni finanziarie.

L'articolo 48 disciplina le disposizioni transitorie e finali che regolano l'entrata in vigore della normativa.

L'articolo 49 apporta alcune modifiche alla normativa regionale interessata dalle disposizioni inserite nell'articolo e in particolare stabilisce l'abrogazione di tutti gli atti normativi e regolamentari che hanno finora disciplinato l'attività agrituristica.

INDICE

Art. 1 - Finalità

TITOLO I**Multifunzionalità**

Art. 2 - Ambito di applicazione

CAPO I**Agriturismo**

Art. 3 - Attività agrituristiche

Art. 4 - Rapporto di connessione

Art. 5 - Ospitalità

Art. 6 - Somministrazione di spuntini, pasti e bevande

Art. 7 - Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali

Art. 8 - Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali

Art. 9 - Fattoria didattica

Art. 10 - Attività e servizi complementari

Art. 11 - Operatori agrituristici

Art. 12 - Elenco regionale degli operatori agrituristici

Art. 13 - Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 14 - Obblighi degli operatori

Art. 15 - Pubblicità dei servizi e prezzi

Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo

Art. 17 - Recupero del patrimonio edilizio

Art. 18 - Barriere architettoniche

Art. 19 - Norme igienico-sanitarie

Art. 20 - Regolamento di attuazione

Art. 21 - Vigilanza e controllo

Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 23 - Sospensione e cessazione dell'attività

CAPO II**Agricoltura sociale**

Art. 24 - Caratteristiche

Art. 25 - Rapporto di connessione

Art. 26 - Attività esercitabili

Art. 27 - Prestazione dell'attività

Art. 28 - Operatori di agricoltura sociale

Art. 29 - Elenco degli operatori di agricoltura sociale

Art. 30 - Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività

Art. 31 - Immobili per l'agricoltura sociale

Art. 32 - Regolamenti di attuazione

Art. 33 - Vigilanza e controllo

Art. 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 35 - Sospensione e cessazione dell'attività

CAPO III**Altre attività connesse con l'attività agricola**

Art. 36 - Vendita diretta

Art. 37 - Trasformazione di prodotti aziendali

Art. 38 - Produzione di energia

Art. 39 - Contoterzismo

Art. 40 - Sistemazione e manutenzione del territorio

Art. 41 - Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi

Art. 42 - Aziende faunistico-venatorie

TITOLO II**Diversificazione**

Art. 43 - Definizione

Art. 44 - Tipologia delle attività

TITOLO III**Disposizioni comuni, transitorie e finali**

Art. 45 - Contributi

Art. 46 - Vincolo di destinazione

Art. 47 - Disposizioni finanziarie

Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 - Modifiche e abrogazioni

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse peculiari di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con maggiore attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) promuovere la differenziazione e l'incremento dei redditi della famiglia agricola;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità della vita;
- e) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale.

2. In particolare la Regione con la disciplina dell'agriturismo promuove idonee forme di turismo nelle campagne, al fine di:

- a) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche locali;
- b) diffondere la conoscenza della cultura rurale, le sue tradizioni e l'educazione alimentare, anche attraverso il sostegno alle iniziative culturali del mondo rurale;
- c) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

TITOLO I
MULTIFUNZIONALITA'

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di promozione e sostegno di cui alla presente legge, nel concetto di multifunzionalità rientrano le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare:

- a) l'agriturismo;
- b) l'agricoltura sociale;
- c) la vendita diretta;
- d) la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali;
- e) la produzione di energia;
- f) il contoterzismo;

- g) le attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- h) la trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi;
- i) la conduzione di aziende faunistico-venatorie.

CAPO I AGRITURISMO

Art. 3 *(Attività agrituristiche)*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dagli imprenditori agricoli titolari di fascicolo aziendale in base alle vigenti normative, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Rientrano in particolare tra le attività agrituristiche:

- a) la fornitura di alloggio in appositi locali dell'azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione;
- b) l'ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
- c) la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico;
- d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita dei vini;
- e) l'organizzazione di attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, svolte sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e anche in convenzione con gli enti locali.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo e di eventuali priorità nella concessione di contributi, nonché a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 4*(Rapporto di connessione)*

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 20 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole. In questo caso l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzabile di almeno due ettari.

Art. 5*(Ospitalità)*

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono l'attività di ospitalità non può essere superiore a:

- a) cinquanta posti letto per l'ospitalità in alloggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Tale limite è elevato a sessantacinque posti letto per le aziende ricadenti nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale;
- b) venticinque piazzole per la sosta in spazi aperti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), purché l'azienda agricola abbia una superficie agricola utilizzabile di almeno 3 ettari. Per questa tipologia di ospitalità non è consentito l'utilizzo di unità abitative fisse, quali casette in legno o bungalow.

2. Per le aziende agrituristiche che forniscono ospitalità in entrambe le tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b), la capacità ricettiva complessiva non può essere superiore a novanta persone.

3. Nel caso in cui le aziende agricole che svolgono l'attività di cui al comma 1, lettera a), offrano agli ospiti alloggiati la prima colazione, la materia prima utilizzata deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate

della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto.

Art. 6

(Somministrazione di spuntini, pasti e bevande)

1. Per somministrazione di spuntini, pasti e bevande si intende l'attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall'azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.

2. Al fine indicato al comma 1, almeno il 25 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, deve provenire dalla produzione aziendale, con un ulteriore 40 per cento minimo di prodotto che deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione. Alle percentuali suddette, che costituiscono in ogni caso la prevalenza dei prodotti agricoli, va aggiunta una quota pari al 20 per cento di acquisti che possono essere effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti considerati biologici dalla vigente normativa comunitaria e statale e dei prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM).

3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa comunitaria vigente, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 20 per cento ed è contestualmente aumentata al 45 per cento la quota di prodotto che deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione.

4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.

5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui al presente articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 20.

6. Il Comune, su richiesta dell'operatore, può autorizzare, per un periodo massimo di sei mesi, lo svolgimento dell'attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande in deroga ai limiti per-

centuali indicati ai commi 2 e 3, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizootie che hanno colpito l'impresa agricola e che sono state accertate dai competenti organi regionali.

7. Il numero massimo di posti tavola consentito è pari a settanta, elevato a cento nel caso in cui la quota dei prodotti agricoli propri dell'azienda è pari ad almeno il 65 per cento e un'ulteriore quota pari ad almeno il 20 per cento proviene direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.

Art. 7

(Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali)

1. Rientra tra le attività agrituristiche l'organizzazione di degustazioni di prodotti propri, compresa la mescita di vini.

2. Se le degustazioni di cui al comma 1 sono organizzate al di fuori dell'ambito aziendale, anche in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi promozionali, l'attività è considerata agriturbistica solo se svolta a titolo non oneroso.

Art. 8

(Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)

1. Rientra nell'attività agriturbistica la fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi o culturali, quali le passeggiate a cavallo, la pesca sportiva su laghetto aziendale o le escursioni con guida, esercitata in modo autonomo e dietro pagamento del relativo corrispettivo.

2. Non danno luogo al pagamento di alcun corrispettivo autonomo le attività e le strutture sportive o ricreative quali i campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo o pallacanestro, che possono essere messe a disposizione degli ospiti di cui agli articoli 5 e 6, ovvero le piscine, le quali possono essere utilizzate esclusivamente dagli ospiti di cui all'articolo 5.

Art. 9

(Fattoria didattica)

1. L'organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l'azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agri-

coltura e dei suoi prodotti e in generale del legame esistente fra le tradizioni alimentari gastronomiche e il patrimonio storico-culturale;

- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
- c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in relazione alle attività agricole praticate.

2. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione, con verifica delle conoscenze acquisite.

Art. 10

(Attività e servizi complementari)

1. Sono considerati complementari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 96/2006, le attività e i servizi che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e che possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi di cui agli articoli 5 e 6.

2. Rientrano in particolare tra le attività e i servizi complementari il centro benessere, il centro termale, la fattoria della salute, il centro sportivo, l'attività convegnistica.

Art. 11

(Operatori agrituristici)

1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 e che esercitano l'attività in base alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica, gli operatori agrituristici possono avvalersi della collaborazione di familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché di personale dipendente regolarmente assunto per l'attività aziendale o di collaboratori associati ai sensi della normativa vigente. E' consentito il ricorso a lavoratori esterni all'impresa agricola solo per lo svolgimento delle attività e dei servizi complementari di cui all'articolo 10.

3. E' vietato l'uso delle denominazioni di agriturismo, agriturismo, agriturismo e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori agrituristici ai sensi

del comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione Agriturist e dei suoi associati, a integrazione della denominazione aziendale.

4. E' altresì vietato agli operatori agrituristici l'uso delle denominazioni riservate alle strutture turistiche e commerciali dalla normativa vigente nelle rispettive materie.

5. La Regione e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori agrituristici, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 12

(Elenco regionale degli operatori agrituristici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici. L'elenco contiene un'aposta sezione cui sono iscritti gli operatori agrituristici che svolgono l'attività di cui all'articolo 9. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le modalità per l'iscrizione, che si intende concessa in mancanza di comunicazione all'interessato nel termine fissato dal regolamento medesimo. L'iscrizione è negata nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.

3. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, nei casi di cessazione dell'attività o per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione. Non si fa luogo alla cancellazione se il mancato inizio dell'attività è dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 17, purché l'attività sia intrapresa entro i dodici mesi successivi al loro completamento inteso come data dell'attestazione o del rilascio dell'agibilità.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento della perdita dei requisiti.

5. La Regione informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività agrituristica dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 13

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 che intendono svolgere l'attività

agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), trasmettendone copia alla struttura organizzativa regionale competente. Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché le utenze annuali e i periodi di apertura.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 indica le ulteriori modalità per la presentazione della SCIA. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni e ritenuta utile all'istruttoria è acquisita d'ufficio dal Comune, che effettua altresì i controlli di legge relativi alla SCIA presentata.

3. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne notizia al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.

4. L'operatore agrituristico è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente, entro quindici giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività stessa è stata avviata, procedendo all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.

Art. 14

(Obblighi degli operatori)

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a:

- a) dare inizio all'attività entro centoventi giorni dalla presentazione della SCIA;
- b) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente;
- c) prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell'arco dell'anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell'operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti;
- d) esporre al pubblico una copia della SCIA;
- e) esercitare l'attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, riportati nella SCIA, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell'articolo 15;
- f) provvedere alla registrazione e alla denuncia

- periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
- g) comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;
 - h) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda;
 - i) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda.

Art. 15

(Pubblicità dei servizi e prezzi)

1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.

2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.

3. Gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti comunicano al Comune competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente, con facoltà di comunicarne l'eventuale modifica entro il 1° marzo successivo. La modifica decorre dal 1° giugno dello stesso anno.

Art. 16

(Immobili destinati all'agriturismo)

1. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l'anno in cui è stata conseguita l'abitabilità o l'agibilità.

2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili de-

stinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.

3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 96/2006.

Art. 17

(Recupero del patrimonio edilizio)

1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.

2. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e, per quanto possibile, con il ricorso a tecniche e materiali di edilizia sostenibile.

3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12.

4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'esercizio dell'attività agrituristica, fatta salva la realizzazione di servizi igienico-sanitari, di volumi tecnici o di impianti sportivo-ricreativi, secondo le norme tecniche definite nel regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 18

(Barriere architettoniche)

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio o a quattro piazzole per la sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. E' consentito derogare alla disposizione di cui al comma 1 qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica.

Art. 19*(Norme igienico-sanitarie)*

1. Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per l'abitabilità e l'agibilità dei locali di civile abitazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.

2. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di 2,20 metri, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore, per le camere a un letto e per i locali servizi, a 18 metri cubi e, per le camere a due letti, a 23 metri cubi. Resta fermo l'obbligo di assicurare un'altezza media minima di 2,50 metri e una superficie minima di 7 metri quadrati per le stanze da un letto e di 11 metri quadrati per le stanze a due letti, con un incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più. La frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità superiore.

3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno e dotate di servizio autonomo di cucina è fissata in 26 metri quadrati. Possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di presenza di bambini fino a dodici anni.

Art. 20*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e la commissione assembleare competente, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, contenente:

- a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative all'attività agricola e agrituristica e i criteri di conteggio;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
- c) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;
- d) i criteri e le modalità per la rilevazione dei prezzi di vendita al dettaglio;
- e) le caratteristiche delle aziende, con particolare riguardo alle tecniche produttive, all'accoglienza, alla sicurezza, alla didattica;
- f) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
- g) le norme e le caratteristiche strutturali degli

- edifici e degli impianti sportivo-ricreativi;
- h) le norme di carattere igienico-sanitario da osservare oltre a quelle di cui all'articolo 19;
 - i) le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12;
 - l) le modalità di presentazione della SCIA;
 - m) la modulistica;
 - n) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 21

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 20 sono esercitati dai Comuni, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente, che a tal fine effettua verifiche nelle aziende a cadenza almeno quadriennale sul totale delle aziende autorizzate, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:

- a) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12;
- b) il rispetto del requisito della principalità agricola;
- c) il livello di classificazione;
- d) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6.

3. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 22

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, con contestuale divieto di svolgere attività agrituristiche per un anno.

2. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induce in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare la relativa notizia, a proprie spese, in un quotidiano a diffusione regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.

3. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 3.500,00 per:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nella SCIA;
- b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
- c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche;
- d) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20 in merito alla somministrazione della prima colazione o di spuntini, pasti e bevande;
- e) violazione degli obblighi di cui alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 20 non altrimenti sanzionati.

4. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 quando:

- a) non effettua la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e g);
- b) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 15 risulta incompleta o priva delle indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto le precedenti comunicazioni;
- c) la tabella riepilogativa dei prezzi è compilata in modo non corretto o incompleto oppure non è esposta oppure è in contrasto con quanto comunicato al Comune.
- d) espone o applica prezzi superiori a quelli comunicati.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se il soggetto commette un'altra violazione della stessa indole nei due anni successivi.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall'articolo 21. I proventi derivanti sono introitati dell'ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23.

Art. 23

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 22, comma 3, il Comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore agrituristico commetta un'altra violazione tra quelle indicate all'artico-

lo 22, comma 3, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 22, comma 3, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente accerti il venir meno di uno o più requisiti oggettivi in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'agriturismo, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende per uguale periodo massimo l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

4. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività nei confronti delle aziende, autorizzate ai sensi della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), che non si adeguano alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro il termine di cui all'articolo 48, comma 3.

5. Il Comune dispone altresì la cessazione dell'attività quando:

- a) viene meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti;
- b) l'operatore agrituristico sospende l'attività in violazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b).

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

7. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.

CAPO II AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 24 (Caratteristiche)

1. L'agricoltura sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità marchigiana alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la fornitura, integrata in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, di beni e servizi di utilità sociale.

2. Per agricoltura sociale si intende l'attività

svolta nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 26 dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Art. 25

(Rapporto di connessione)

1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 32 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.

Art. 26

(Attività esercitabili)

1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli.

2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.

3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.

4. Le singole tipologie delle strutture e dei servizi corrispondono a quelle individuate dalle vigenti normative regionali di settore e dai regolamenti di cui all'articolo 32.

Art. 27

(Prestazione dell'attività)

1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma re-

stando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative regionali di settore.

2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.

Art. 28

(Operatori di agricoltura sociale)

1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative regionali di settore.

2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 26 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'articolo 32.

Art. 29

(Elenco degli operatori di agricoltura sociale)

1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. Con le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 32 sono stabilite le modalità per l'iscrizione, che si intende concessa in mancanza di comunicazione all'interessato nel termine fissato dal regolamento medesimo.

3. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui al presente Capo.

4. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco.

Art. 30

(Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività)

1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti.

2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.

3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.

4. L'operatore è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, entro quindici giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui all'articolo 25 in base ai quali l'attività stessa è stata avviata, procedendo all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.

5. I regolamenti di cui all'articolo 32 indicano le ulteriori modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 31

(Immobili per l'agricoltura sociale)

1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dai regolamenti di cui all'articolo 32.

2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 32

(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e la commissione assembleare competente, le disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo con riferimento alle tipologie di attività di cui all'articolo 26.

2. I regolamenti di cui al comma 1 contengono:

- a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e all'attività di agricoltura sociale e i criteri di conteggio;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
- c) le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 29;
- d) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 33

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge

e nei regolamenti di cui all'articolo 32 sono esercitati dai Comuni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. La vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 29 e il rispetto del requisito della principalità agricola sono esercitati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, che a tal fine effettua verifiche nelle aziende a cadenza almeno quadriennale sul totale delle aziende autorizzate.

3. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi sono esercitati dagli enti indicati nella normativa di settore interessata, con le modalità ivi previste.

4. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 34

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 30 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.

2. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 3.500,00 per:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all'articolo 30;
- b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 32 non altrimenti sanzionati.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se il soggetto commette un'altra violazione della stessa indole nei due anni successivi.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla l.r. 33/1998 rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall'articolo 33. I proventi derivanti sono introitati dell'ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 35.

5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.

Art. 35

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 34, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l'operatore commette un'altra violazione tra quelle indicate all'articolo 34, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 34, comma 2, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente ai sensi dell'articolo 33, comma 2, accerti il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende l'attività per un uguale periodo massimo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sospensione e cessazione previste dalle normative di settore in relazione all'attività di agricoltura sociale autorizzata.

5. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.

CAPO III**ALTRE ATTIVITA' CONNESSE CON
L'ATTIVITÀ AGRICOLA****Art. 36**

(Vendita diretta)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati di cui all'articolo 37 nonché prodotti acquistati da terzi, purché questi ultimi siano riconducibili allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore.

3. Nell'ambito della vendita diretta i prodotti acquistati da terzi non devono essere prevalenti in termine di valore rispetto a quelli di origine dell'azienda agricola.

Art. 37

(Trasformazione di prodotti aziendali)

1. E' attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile la produzione di beni ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa.

2. Per migliorare la qualità o aumentare la quantità o la varietà dell'offerta possono essere lavorati anche prodotti acquisiti da terzi, purché sia garantita la prevalenza di prodotti propri.

3. Oltre al vino e all'olio, rientrano tra le produzioni ammissibili i prodotti freschi di panetteria, i succhi di frutta, la birra e gli altri prodotti individuati come previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 38

(Produzione di energia)

1. La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario quando rispettano i limiti e i vincoli previsti delle vigenti disposizioni statali.

Art. 39

(Contoterzismo)

1. L'attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando l'imprenditore agricolo esegue la prestazione a favore di terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata per proprio conto, come previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 40

(Sistemazione e manutenzione del territorio)

1. Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 228/2001, gli imprenditori agricoli possono svolgere attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, con finalità generali di utilità collettiva.

2. Per l'assegnazione dei lavori gli enti pubblici possono prevedere priorità per le aziende in grado di realizzare gli interventi con il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 41

(Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi)

1. L'attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi è considerata attività agricola per connessione quando le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, esercitano tale servizio mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della stessa azienda agricola, ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 42

(Aziende faunistico-venatorie)

1. La conduzione di aziende faunistico-venatorie da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, rientra tra le attività di cui al presente Capo quando i relativi programmi di ripopolamento sono realizzati utilizzando prevalentemente fauna allevata dagli imprenditori medesimi e alimentata in maniera prevalente con prodotti provenienti dall'azienda agricola.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa regionale vigente che regola la costituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie.

TITOLO II DIVERSIFICAZIONE

Art. 43

(Definizione)

1. Per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente dall'attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all'agricoltore e alla famiglia agricola.

Art. 44

(Tipologia delle attività)

1. A titolo esemplificativo possono rientrare tra le attività di cui al presente Titolo:

- a) la trasformazione dei prodotti agricoli in entrata e non agricoli in uscita;
- b) i centri benessere;
- c) i centri termali;
- d) i centri sportivi;
- e) i centri ricreativi;
- f) la locazione dell'azienda per manifestazioni;
- g) la pensione allenamento addestramento animali domestici;
- h) i centri culturali;
- i) i laboratori dei mestieri tradizionali;
- l) i laboratori artigianali.

2. Le attività di cui al presente Titolo sono svolte in osservanza della normativa specifica disciplinante il settore interessato.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 (Contributi)

1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, specificando in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- b) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
- c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi;
- d) le procedure per l'attuazione degli interventi e per la presentazione delle domande.

3. Gli interventi sono attuati in base ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La revoca del contributo per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge o nel provvedimento di concessione determina il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

5. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando.

Art. 46 (Vincolo di destinazione)

1. Le opere e gli allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al Titolo I, Capi I e

Il, e finanziati ai sensi dell'articolo 45 sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione finale dei contributi.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare un atto, da trascrivere a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.

Art. 47

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali rispettivamente per € 350.000 e per € 150.000 relativamente all'anno 2011. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 a carico dei fondi regionali, si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nell'esercizio 2010 a carico dell'UPB 30908 e conservate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2011 al capitolo 221. Per quanto concerne i fondi statali, mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 30907 e 30908.

Art. 48

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 20 e 32 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/2002 proseguono l'esercizio dell'attività in base all'autorizzazione in essere se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difformi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 49 e i relativi atti applicativi.

5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 32.

Art. 49

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati."

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: "singola, consortile o cooperativa" sono soppresse.

3. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie) le parole: ", con nomina del direttore" sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 41/1995 le parole: ". Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistica è vietata la caccia alla fauna appartenente alle specie per le quali si richiede il prelievo" sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 41/1995 è soppresso il secondo periodo.

6. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 15 del r.r. 41/1995 le parole: ", con nomina del direttore" sono soppresse.

7. Al comma 2 dell'articolo 21 del r.r. 41/1995 è soppresso il secondo periodo.

8. Sono abrogati:

- a) la l.r. 3/2002;
- b) la legge regionale 6 novembre 2002, n. 22 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale");
- c) la legge regionale 21 ottobre 2005, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale");
- d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);
- e) l'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008);

- f) l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009);
- g) il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3 (Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e turismo rurale).